

BOLLETTINO DELLE LEGGI REGIONALI

aggiornamento: 11 settembre 2017

Nota: *il Bollettino delle leggi regionali curato dalla Direzione Legislazione Mercato Privato dell'Ance viene aggiornato con cadenza periodica al fine di segnalare la pubblicazione di provvedimenti normativi regionali (leggi, regolamenti, delibere) di interesse per il settore edilizio. Le schede sintetiche riportate nella prima parte del Bollettino costituiscono un approfondimento specifico solo per alcune leggi regionali di maggior rilievo riferite alle materie: governo del territorio, edilizia, tutela ambientale, semplificazioni amministrative.*

Abruzzo	<i>Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla L.R. 96/2000 ed ulteriori disposizioni</i> LR n. 40 dell'1/8/2017 – BUR n. 85 speciale del 9/8/2017
La legge contiene disposizioni volte a promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente, attraverso il recupero dei vani e locali accessori, nonché dei vani e locali seminterrati, situati in edifici esistenti o collegati direttamente ad essi, da destinare ad uso residenziale, direzionale, commerciale o artigianale. Il recupero è consentito a condizione che i vani o i locali suddetti: a) siano stati legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge; b) non abbiano in corso procedure di accertamento per opere abusive; c) siano collocati in edifici serviti dalle opere di urbanizzazione primaria. La realizzazione degli interventi è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e al reperimento degli standard urbanistici ovvero al loro adeguamento o realizzazione, in relazione al maggior carico urbanistico connesso alla trasformazione della destinazione d'uso. Qualora sia comprovata, per mancanza di spazi adeguati, l'impossibilità nel reperire gli standard previsti dall'articolo 3 del DM 1444/68, è consentita la monetizzazione, attraverso il pagamento al Comune, oltre che degli oneri concessori, di un contributo straordinario non inferiore al 50 per cento degli oneri concessori dovuti ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 380/2001. Gli interventi di recupero comportano altresì la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione, da corrispondere a congruaggio, se già in parte corrisposto, o per intero in caso contrario, e in misura doppia degli oneri di urbanizzazione. I Comuni, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, possono individuare, con delibera di Consiglio, ambiti del proprio territorio ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari motivi di carattere ambientale, storico, artistico, urbanistico ed architettonico, limitare o escludere gli interventi di recupero previsti dalla presente legge. La legge trova applicazione diretta sul territorio comunale con valenza prevalente ai regolamenti edilizi vigenti alla data di esecutività della deliberazione del consiglio comunale, ovvero decorso il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, qualora i Comuni non abbiano deliberato. L'applicazione è comunque esclusa nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta dagli atti di pianificazione territoriale ovvero nelle aree ad elevato rischio geologico o idrogeologico. Per motivate esigenze derivanti da eventi alluvionali, sismici, geologici o idrogeologici, i Comuni possono aggiornare gli ambiti di esclusione anche successivamente.	

Basilicata	<i>Collegato alla legge di Stabilità regionale 2017</i> LR n. 19 del 24/7/2017 – BUR n. 28 del 27/7/2017 speciale
Oltre alle modifiche al Piano casa regionale, per le quali si rinvia all'apposito dossier Ance, si segnalano: Articolo 5 <i>Interventi edilizi in assenza o in difformità del titolo abilitativo</i> In base alla norma, di nuova introduzione, per interventi edilizi realizzati in assenza di idoneo titolo abilitativo, o in difformità da esso, di cui al comma 2 dell'art. 34 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, i Comuni, con motivata decisione possono autorizzare il completamento funzionale ai fini dell'agibilità/abitabilità delle opere realizzate, qualora sussistano le seguenti condizioni: a) sia stato riconosciuto che il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile in quanto la demolizione delle opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo potrebbe pregiudicare strutturalmente la restante parte delle opere esistenti e sia stata pagata la relativa sanzione; b) il mancato completamento delle opere costituisce pregiudizio al decoro e/o alla qualità urbana dell'area e il completamento funzionale costituisce oggetto di un apposito progetto sul quale si esprime l'ufficio tecnico comunale; c) le opere abusive, nel caso di immobili o aree tutelate paesaggisticamente, non costituiscono elemento detrattore alla corretta fruizione del paesaggio e sia stato già espresso parere favorevole alla loro esecuzione o conservazione da parte	

delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo.

Viene poi sostituito l'**articolo 16 della LR n. 25/2012** in tema di intervento sostitutivo in caso di mancato rilascio del permesso di costruire: fatta salva la previsione dell'art. 20 co. 8 del TU Edilizia (silenzio assenso) qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistico o culturali l'inutile decorrenza del termine di per l'adozione del provvedimento conclusivo sulla domanda del permesso di costruire comporta l'esercizio dei poteri sostitutivi della Regione.

L'infruttuosa decorrenza del termine, di cui sopra, costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo della Regione da parte dell'interessato.

Il testo precedente era così formulato: «1. In caso di mancato rilascio, entro i termini previsti dall'*articolo 20 del D.P.R. 380/01* vigente, del permesso di costruire, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere allo sportello unico che il dirigente o il responsabile dell'ufficio, di cui all'*articolo 13 del D.P.R. 380/01*, rilasci, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, il permesso di costruire.

2. L'infruttuosa decorrenza del termine, di cui al precedente comma, costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo. A tal fine è data facoltà all'interessato di rivolgersi al responsabile di cui all'*art. 2, comma 9-bis della legge 241/90* s.m.i. che provvede alla conclusione del procedimento nei successivi 30 giorni attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.».

Calabria	<i>Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani al settore primario e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli</i> LR n. 31 del 5/7/2017 – BUR n. 64 del 5/7/2017
Come si legge nella relazione illustrativa finalità della legge è di rendere produttivi beni e immobili agricoli o a vocazione agricola di proprietà della Regione o degli enti da essa controllati, attualmente inutilizzati, assegnandoli a giovani che non abbiano ancora compiuto quarant'anni. Obiettivo è quindi di preservare aree del territorio dallo stato di abbandono, preservandole dai rischi che esso comporta, primo fra tutti il pericolo d'incendio ed il degrado legato all'incuria. A tal fine, per favorire l'effettivo utilizzo agricolo, la Regione promuove misure rivolte a disincentivare l'abbandono delle coltivazioni, a sostenere il recupero produttivo, il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile. L'articolo 1 oltre ad individuare le finalità delle legge introduce le definizioni di <i>superficie agricola</i> e <i>consumo di suolo</i> quest'ultimo inteso come “la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi che ne determinano l'impermeabilizzazione, l'urbanizzazione, l'edificazione e la cementificazione”. L'art. 2 riguarda la predisposizione di elenchi dei terreni agricoli e a vocazione agricola e pastorale di proprietà della Regione, idonei per l'assegnazione a giovani agricoltori singoli o associati in forma cooperativa e a cooperative sociali. L'art. 4 contiene <i>Norme per favorire il recupero produttivo e contenere il consumo di suoli agricoli</i>. Sono consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali di miglioramento fondiario e agronomico rivolti alla coltivazione, all'allevamento del bestiame, alla silvicoltura nonché quelli funzionali alla conduzione dell'impresa agricola, alle attività di trasformazione, elaborazione e commercializzazione delle produzioni vegetali e animali, all'agriturismo e alle attività annesse e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.	

Campania	<i>Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017</i> LR n. 23 del 28/7/2017 – BUR n. 61 del 31/7/2017
Si segnala in particolare l'art. 6 “Misure in materia di economia circolare e bioeconomia” che introduce una serie <u>principi e finalità</u> quali: a) la semplificazione dei procedimenti industriali e l'implementazione delle risorse rinnovabili; b) il recupero e il riciclo delle merci e la rigenerazione dei componenti, nonché il riuso dei beni a fine vita, secondo una logica di risparmio e di creazione di nuovo valore; c) la estensione della vita dei prodotti e la spinta all'uso di prodotti a più alto valore ambientale;	

- d) la riduzione della produzione di rifiuti;
- e) la riduzione degli sprechi alimentari e l'immissione in circolo dei prodotti alimentari non utilizzati;
- f) il raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma;
- g) la riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;
- h) il recupero e il riuso delle aree industriali e agricole abbandonate o marginali, al fine di consentirne il riavvio delle attività secondo una logica coerente con i principi dello sviluppo sostenibile.

E' istituito il **Forum permanente per la bioeconomia e l'economia circolare** al quale partecipano rappresentanti delle istituzioni locali, della società civile, dell'Università e del mondo della ricerca, delle organizzazioni economiche, delle imprese, nonché delle associazioni dei consumatori e delle associazioni e dei comitati ambientalisti.

La Regione Campania, anche mediante la stipula di convenzioni e protocolli, promuove, nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente in materia, la adozione di **criteri premiali** volti a favorire, nell'ambito dei procedimenti di concessione di contributi e finanziamenti alle imprese, gli operatori economici che adottano modelli organizzativi ispirati ai principi della economia circolare, nonché ulteriori forme di incentivi e sgravi per tali realtà produttive.

La Regione promuove, altresì, la conclusione di **accordi tra imprese**, anche nella forma delle reti di impresa e delle filiere produttive complete, per incentivare gli operatori economici ad attingere, per lo svolgimento delle proprie attività, dalle stesse risorse per impiegare in un determinato ciclo produttivo, gli scarti e i rifiuti di altro ciclo produttivo.

La Giunta regionale, sulla base delle riflessioni condotte nell'ambito del Forum presenterà al Consiglio regionale un disegno di legge volto a riordinare la normativa regionale vigente in materia di economia circolare e bioeconomia.

Campania	<i>Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di governo del territorio.</i> LR n. 19 del 22/6/2017 – BUR n. 50 del 22/6/2017LR n. 20 del 28/7/2017 – BUR n. 61 del 31/7/2017
La legge disciplina: 1) l'adozione di linee guida regionali per supportare gli enti locali che intendono azionare misure alternative alla demolizione degli immobili abusivi ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001; Le linee guida saranno approvate dalla Giunta entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. I Comuni potranno avvalersi di tali linee guida per approvare atti regolamentari e di indirizzo riguardanti: a) i parametri e criteri generali di valutazione del prevalente interesse pubblico rispetto alla demolizione; b) i criteri per la valutazione del non contrasto dell'opera con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico; c) la regolamentazione della locazione e alienazione degli immobili acquisiti al patrimonio comunale per inottemperanza all'ordine di demolizione, anche con preferenza per gli occupanti per necessità al fine di garantire un alloggio adeguato alla composizione del relativo nucleo familiare; d) i criteri di determinazione del canone di locazione e del prezzo di alienazione ad onerosità differenziata fra le superfici adeguate alla composizione del nucleo familiare e quelle in eventuale eccedenza; e) i criteri di determinazione del possesso del requisito soggettivo di occupante per necessità, anche per quanto riferito alla data di occupazione dell'alloggio; f) i criteri di determinazione del limite di adeguatezza dell'alloggio alla composizione del nucleo familiare; g) le modalità di accertamento degli elementi di cui alle lettere e), f) e del possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71, comma 1, lettere a), b), e), f) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno); h) le modalità di comunicazione delle delibere consiliari approvate ai sensi dell'articolo 31, comma 5 del D.P.R. n. 380/2001 all'autorità giudiziaria che abbia ordinato, per gli stessi immobili, la demolizione ai sensi dell'articolo 31, comma 9 del D.P.R. n. 380/2001. 2) gli indirizzi per la redazione del Piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo (PUAD) ai sensi dell'articolo 6 del D.L. n. 400/1993 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. L'art. 4 della Legge apporta alcune modifiche alla L. R. n. 16/2004 – Norme sul governo del territorio. In particolare, si	

segnala il nuovo co. 4 ter all'art. 44 che consente, nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico comunale, gli **ampliamenti di edifici adibiti ad attività manifatturiere, industriali e artigianali**, che determinano un rapporto di copertura complessivo sino a un massimo del 60 per cento.

La presente legge è stata impugnata dal Consiglio dei ministri dinanzi la Corte Costituzionale con delibera 7/8/2017 perché ritenuta costituzionalmente illegittima sotto diversi profili:

1) la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione e la conseguente acquisizione al patrimonio comunale determinano sostanzialmente il venire meno della pretesa demolitoria. Ciò contrasta con i principi statali contenuti nel testo unico dell'edilizia, che configura l'acquisizione al patrimonio del comune dell'immobile abusivo non demolito e della sua area di sedime come una sanzione impropria preordinata principalmente alla demolizione dello stesso (articolo 31, commi 3-6, DPR n. 380/2001).

2) Le previsioni che consentono l'alienazione o la locazione agli autori degli abusi hanno l'effetto di sminuire la portata deterrente e repressiva delle norme.

Nella sostanza le norma impugnata è suscettibile di realizzare un effetto analogo a quello di un «condono edilizio straordinario», in quanto consente che immobili abusivi siano «regolarizzati» e assegnati agli autori degli abusi stessi. Esula, dalla potestà legislativa concorrente delle Regioni, in particolare, il potere di «disporre autonomamente una sanatoria straordinaria per il solo territorio regionale» (C.Cost. n. 233/2015). La previsione censurata strida il principio, condiviso da un consistente orientamento giurisprudenziale, secondo cui l'interesse del privato al mantenimento dell'opera abusiva è necessariamente recessivo rispetto all'interesse pubblico all'osservanza della normativa urbanistico-edilizia e al corretto governo del territorio. Ciò perché la repressione degli abusi edilizi è espressione di attività strettamente vincolata, non soggetta a termini di decadenza o di prescrizione.

L'articolo 4, che consente, nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico comunale, gli ampliamenti degli edifici adibiti ad attività manifatturiere, industriali e artigianali, contrasta con l'articolo 9 del DPR n. 380/2001, che limita gli interventi edilizi realizzabili in assenza di pianificazione generale e attuativa e che costituisce un principio fondamentale in materia di governo del territorio. Viene richiamata la recente sentenza n. 84 del 2017 con la quale la Corte Costituzionale ha affermato che i limiti di edificabilità nelle cosiddette «zone bianche» previsti dall'art. 9 del DPR n. 380 del 2001 sono funzionali a «evitare che l'assenza di pianificazione legittimi uno sviluppo edilizio incontrollato, atto a compromettere irreversibilmente l'assetto urbanistico e a «consumare» integralmente il territorio». Secondo la Corte, «la previsione di limiti invalicabili all'edificazione nelle «zone bianche», per la finalità ad essa sottesa, ha le caratteristiche intrinseche del principio fondamentale della legislazione statale in materia di governo del territorio, coinvolgendo anche valori di rilievo costituzionale quali il paesaggio, l'ambiente e i beni culturali». In questo ambito, gli standard sono limiti minimi, derogabili dalle Regioni solo nella direzione dell'innalzamento della tutela. La Corte ha, infatti, sottolineato la necessità di «evitare che «eventuali legislatori regionali, prodighi di facoltà edificatorie, finiscano con il frustrare la ratio della disciplina in commento, compromettendo in modo tendenzialmente irreversibile interessi di rango costituzionale».

Emilia Romagna

Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) e alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)

LR n. 12 del 23/6/2017 - BUR n. 176 del 23/6/2017

Tra i punti qualificanti della legge di riforma in vigore dal 1° luglio vi è in primo luogo il rafforzamento del ruolo dello **Sportello Unico** quale unico interlocutore del cittadino e delle imprese per lo svolgimento dell'attività edilizia, al quale la legge richiede di assolvere, con tempi e modalità prefissate, al compito di raccordo e di coordinamento di tutte le amministrazioni che svolgono attività di governo del territorio.

E' previsto il **riordino dei titoli edilizi** richiesti per i diversi interventi. La principale novità consiste nell'ampliamento degli interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori (art.7 co. 4) che diventa il procedimento edilizio a valenza generale e nelle modalità di controllo a campione (da parte dello Sportello unico) che devono riguardare almeno il 10% di questi procedimenti nei tempi stabiliti dalla legge.

Per quanto riguarda la SCIA e il permesso di costruire le novità riguardano:

- la possibilità di chiedere la proroga anche più volte, anteriormente alla scadenza, tramite comunicazione da

- parte dell'interessato per un massimo rispettivamente di un anno per l'inizio lavori e tre per l'ultimazione;
- la previsione della Scia con inizio dei lavori differito;
- la possibilità di utilizzo del permesso di costruire in deroga, anche per interventi di ristrutturazione di edifici in aree produttive dismesse;
- l'aumento delle varianti in corso d'opera realizzabili senza necessità di acquisire un preventivo titolo abilitativo e la precisazione che non costituiscono variazione essenziale le varianti in corso d'opera che siano attuate su edifici o aree vincolate, laddove si sia acquisita preventivamente l'autorizzazione dall'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo;
- la riduzione dei casi in cui gli interventi edilizi sono soggetti alla valutazione della Commissione per la qualità architettonica e per il Paesaggio;
- l'adeguamento della disciplina degli oneri di urbanizzazione e delle sanzioni pecuniarie alle innovazioni intervenute a livello statale, tra cui l'introduzione del contributo straordinario e la riduzione del costo di costruzione per gli interventi di rigenerazione urbana.

Viene inoltre semplificata la disciplina della agibilità degli edifici, sottoposta ad una mera segnalazione dell'interessato (e non ad un provvedimento comunale).

Si stabilisce anche la possibilità di rilasciare l'agibilità per gli edifici che ne siano privi, anche senza lavori, purché siano soddisfatti i requisiti stabiliti dalla modulistica.

Si evidenzia che con **DGR n. 922 del 28/6/2017** è stato approvato *l'Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia*, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013.

Nella DGR, con la quale sono stati aggiornati gli atti attuativi della nuova normativa, sono presenti specificamente gli Allegati relativi a:

- Allegato I: schema di regolamento edilizio tipo;
- Allegato II: definizioni tecniche uniformi (DTU);
- Allegato III: ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale;
- Allegato IV: Modulistica Edilizia Unificata.

Anche l'atto di coordinamento tecnico è efficace dal 1° luglio 2017.

Emilia Romagna	Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici LR n. 16 del 18/7/2017 – BUR n. 206 del 18/7/2017
La legge detta norme: a) volte al recepimento di disposizioni legislative statali e all'adeguamento delle norme regionali nelle materie relative all'ambiente e alla difesa del suolo e della costa, in particolare per quanto riguarda la forestazione, la procedura di valutazione di impatto ambientale, il ciclo dei rifiuti, le sanzioni relative al demanio idrico; b) finalizzate all'aggiornamento della normativa regionale per quanto riguarda i piani di settore, i contratti di fiume, l'utilizzo del reticolo idrografico, il sistema informativo regionale sui rifiuti, le sanzioni connesse a misure previste dalla pianificazione regionale sulla qualità dell'aria, la collaborazione e l'integrazione istituzionale; c) volte e a introdurre o a confermare misure a favore dei territori colpiti da eventi sismici negli anni 2012 e 2016. Gli articoli da 10 a 22 modificano in parte la disciplina regionale sulla VIA (LR n. 9/1999). L'art. 34 stabilisce che fini della formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione di competenza della Regione previsti dalle normative in materia ambientale, si applica la procedura relativa alla valutazione ambientale strategica (VAS). La medesima disciplina si applica anche per la modifica dei piani. L'art. 35 promuove, anche ai sensi dell'<i>articolo 68-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006</i>, i contratti di fiume quali strumenti di pianificazione a scala di bacino e sottobacino idrografico che perseguono la tutela delle risorse idriche unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico e alla valorizzazione dei territori periferuali, contribuendo allo sviluppo locale delle relative aree, e ne riconosce l'importanza nell'ambito della strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico.	

L' art. 42 introduce **sanzioni per la violazione dei divieti posti a tutela della qualità dell'aria**.

La violazione del divieto di installazione o di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio, di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari e in vani e locali tecnici, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del soggetto che è, in tutto o in parte, proprietario dell'impianto ovvero dell'amministratore nel caso di impianti centralizzati amministrati in condominio.

La violazione dell'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall'utilizzo di impianti di climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell'esercizio commerciale. Sono esclusi dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente comma gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti.

Friuli Venezia Giulia

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.

LR n. 29 del 21/7/2017 – BUR n. 30 del 26/7/2017, S.O.n. 23

Il Titolo VI riguarda la materia dell'edilizia e quindi modifiche alla LR n. 19/2009 (Codice regionale dell'edilizia).

Tra queste si segnalano:

- l'introduzione dei principi del contenimento del consumo di suolo e della sicurezza sismica degli edifici;
- la riscrittura della norma sul recepimento dell'art. 2-bis del TU Edilizia;
- la rivisitazione dei regimi edificatori e sostituzione del certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità;
- la modifica della norma sul contributo di costruzione;
- misure per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.

L'art. 39-bis, al fine di favorire la **riqualificazione del patrimonio edilizio esistente** individua misure finalizzate al miglioramento della qualità energetica o igienico-funzionale degli edifici o delle unità immobiliari oggetto di intervento da attuarsi in deroga alle distanze, alle superfici o ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici, purché coerenti con le esigenze di allineamento e ottimale inserimento nel contesto territoriale di riferimento.

Gli interventi non possono trovare applicazione:

a) in deroga alle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione, né in deroga alle distanze minime previste dal Codice civile;

b) in deroga alle prescrizioni tipologico-architettoniche o di abaco contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi vigenti;

c) in contrasto con le direttive in sede di predisposizione di un nuovo strumento urbanistico o delle sue varianti, nonché con lo strumento urbanistico adottato, secondo quanto previsto dall'articolo 20 della legge regionale 5/2007 ed entro i termini temporali massimi ivi previsti;

d) per edifici o unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi, ai sensi di legge, anteriormente alla presentazione dell'istanza di permesso di costruire per gli interventi previsti dal presente articolo;

e) per aree o edifici soggetti a vincolo espropriativo o a vincolo di inedificabilità assoluta.

In deroga alle distanze, alle superfici o ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento anche in corpo distaccato e ristrutturazione edilizia, a esclusione di quella consistente nella completa demolizione e ricostruzione non giustificata da obiettive e improrogabili ragioni di ordine statico o di adeguamento alle normative antisismica o igienico-sanitaria che rendano necessario l'ampliamento all'esterno della sagoma esistente, di edifici o unità immobiliari esistenti alle seguenti condizioni:

- a) la quota massima di ampliamento ammissibile, anche in corpo distaccato, non può superare i 200 metri cubi di volume complessivo;
- b) nelle zone omogenee A e B0, o singoli edifici a esse equiparati, nonché nelle ulteriori zone qualora individuate a tali

fini dallo strumento urbanistico comunale, devono essere rispettate le specifiche disposizioni tipologico-architettoniche e di allineamento degli edifici previste dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali;

c) la sopraelevazione, se non espressamente vietata dagli strumenti urbanistici comunali, non può superare l'altezza massima delle costruzioni prevista per la zona omogenea dagli strumenti urbanistici comunali o l'altezza dell'edificio oggetto di intervento;

d) l'ampliamento non può comportare aumento del numero delle unità immobiliari esistenti, salvo diversa previsione degli strumenti urbanistici comunali;

e) nelle zone omogenee D2 e D3 e loro sottozone nonché nelle zone H, a esclusione di quelle destinate a esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura, è ammesso l'ampliamento di edifici esistenti fino al limite massimo del 70 per cento del rapporto di copertura del lotto, nel rispetto delle altezze massime previste negli strumenti urbanistici comunali vigenti.

In ogni caso le misure previste da tale articolo non possono essere cumulate con quelle previste dalla disposizione speciale di cui all'articolo 35, comma 3, né con le disposizioni straordinarie di cui al capo VII né infine con eventuali bonus volumetrici una tantum disposti dagli strumenti urbanistici comunali.

Lazio	<i>Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio</i> LR n. 7 del 18/7/2017 – BUR n. 57 s.o. n. 3 del 18/7/2017
In attuazione del DL n. 70/2011 e dell'art. 2-bis del TU Edilizia la legge regionale si propone le seguenti finalità: ➤ promuovere, incentivare e realizzare la rigenerazione urbana intesa in senso ampio e integrato, comprendente, quindi, aspetti sociali, economici, urbanistici ed edilizi, anche per promuovere o rilanciare territori soggetti a situazioni di disagio o degrado sociali ed economici, favorendo forme di cohousing; ➤ incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorire il recupero delle periferie, delle aree urbane degradate, delle aree produttive e degli edifici dismessi o inutilizzati; ➤ limitare il consumo di suolo; ➤ favorire la sicurezza sismica degli edifici; ➤ promuovere le tecniche di bioedilizia e assicurare alti livelli di efficienza energetica ➤ aumentare le dotazioni territoriali mediante l'incremento di aree pubbliche o la realizzazione di nuove opere pubbliche ovvero il potenziamento di quelle esistenti, favorire la mobilità sostenibile, in particolare potenziando la mobilità su ferro; ➤ tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente e promuovere lo sviluppo del verde urbano. Gli interventi previsti dalla legge potranno essere effettuati nelle porzioni di territorio urbanizzate prioritariamente nelle aree in cui non sono state completate le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e che non rispettano gli standard imposti dall'articolo 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. Sono ammessi anche nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico previo rilascio dell'autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 42/2004. L'art. 2 disciplina i “Programmi di rigenerazione urbana” di interesse generale, proposti anche da privati, da realizzare sulle aree urbanizzate, a cui i Comuni riconoscono una premialità volumetrica non superiore al 35% della superficie lorda esistente (cui può aggiungersi un ulteriore 5% nel caso in cui la superficie di suolo coperta esistente sia ridotta di almeno il 15 % a favore della superficie permeabile). I programmi non possono interessare i centri storici come individuati dal PTPR. Per le finalità di sostenibilità ambientale si applicano le norme regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia (LR 6 del 27 maggio 2008) e il Protocollo ITACA Regione Lazio. Inoltre, nei programmi di rigenerazione urbana si deve prevedere, nella misura minima del 30% l'utilizzo di materiali di recupero derivanti dalle demolizioni di opere e manufatti di edilizia civile. Ai sensi dell'art. 3 i Comuni individuano, anche su proposta dei privati, ambiti territoriali urbani nei quali consentire interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica o di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, con un bonus volumetrico o di superficie lorda fino al 30% (cui può aggiungersi un ulteriore 5% nel caso in cui sia bandito un concorso di progettazione). È consentito il cambio della destinazione d'uso degli edifici, a patto che la nuova sia prevista dallo strumento urbanistico generale vigente o sia compatibile o complementare tra le categorie funzionali (residenziale, turistico ricettivo, direzionale, servizi e commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato; produttivo, direzionale, servizi e commerciale	

limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita).

È vietato il mutamento delle destinazioni d'uso finalizzato all'apertura delle medie e grandi strutture di vendita.

Gli interventi non possono interessare i centri storici come individuati dal PTPR.

Ai sensi dell'art. 4 i Comuni, con delibera di consiglio, possono consentire **interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici con superficie fino a 10.000 mq, con mutamento della destinazione d'uso** tra le categorie funzionali ex art. 23-ter del Dpr 380/2001 (residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, rurale) esclusa quella rurale. Anche in questo caso è vietata l'apertura di medie e grandi strutture di vendita. I Comuni possono limitare questi interventi nei centri storici e nelle zone omogenee D.

Nelle more dell'approvazione della suddetta delibera di consiglio, e comunque non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, le norme relative ai cambi di destinazione d'uso si applicano agli edifici esistenti legittimi o legittimati, purché non ricadenti nei consorzi industriali e nei PIP e nelle zone omogenee D. Per gli edifici situati nei centri storici è necessaria l'autorizzazione della giunta comunale.

Per incentivare il **miglioramento sismico e l'efficientamento energetico degli edifici esistenti**, i Comuni (art. 5) possono consentire interventi di ampliamento del 20% della volumetria o della superficie degli edifici residenziali, per un incremento massimo di 70 mq di superficie. Sono esclusi i centri storici.

Ai sensi dell'art. 6 sono sempre consentiti, interventi, che soddisfino le finalità di legge, **di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione con incremento fino al 20% della volumetria o della superficie lorda esistente, ad eccezione degli edifici produttivi per i quali l'incremento massimo consentito è del 10% della superficie coperta.**

Nell'ambito degli interventi, oltre al mantenimento della destinazione d'uso in essere, sono consentiti i cambi di destinazione d'uso nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti e i cambi all'interno della stessa categoria funzionale (art. 23-ter TU Edilizia).

Gli interventi non sono ammessi nei centri storici.

Sono previsti poi incentivi volumetrici fino al 20% anche a favore dei cinema o edifici polifunzionali. Nei teatri, sale cinematografiche e centri culturali esistenti, sono consentiti, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti comunali, cambi di destinazione d'uso fino al 30% delle superfici esistenti per l'apertura di attività commerciali, artigianali e servizi. Con le stesse modalità sono consentiti interventi di adeguamento delle strutture ricettive all'aria aperta. Queste norme non si applicano ad edifici siti nei centri storici.

Altre disposizioni riguardano: il riordino dei manufatti ricadenti nelle aree demaniali marittime e lacuali, recupero sottotetti, Piano casa, permesso di costruire in deroga.

Da ultimo si prevede che la giunta regionale adotti una proposta di legge per la definizione dei criteri e delle modalità per:

- a) perfezionare le azioni tese alla prevenzione e alla riduzione del rischio sismico;
- b) intervenire a sostegno dei comuni colpiti da eventi sismici per il superamento dell'emergenza e per la permanenza dei residenti nelle aree in ricostruzione;
- c) provvedere alle funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti degli enti locali in materia antisismica;
- d) formare il personale, anche mediante forme di collaborazione con gli ordini professionali, per la diffusione della cultura in materia antisismica;
- e) sviluppare un sistema informativo per il supporto tecnologico alle strutture comunali, provinciali e regionali competenti in materia antisismica, per la gestione informatica delle pratiche e per la predisposizione di specifiche banche dati.

Liguria

Adeguamento della legislazione regionale in materia di attività edilizia alla disciplina statale dei titoli abilitativi edilizi

LR n. 15 del 28/6/2017 – BUR n. 9 del 30/6/2017

La legge è principalmente volta ad adeguare la legislazione regionale in materia di attività edilizia alla nuova disciplina generale dei regimi amministrativi introdotta con i decreti legislativi 30 giugno 2016, n. 126 e 25 novembre 2016, n. 222.

Vengono, quindi, recepite le disposizioni riguardanti in particolare: il regolamento edilizio unico, il rinvio al glossario

unico nazionale, disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso senza opere, varianti in corso d'opera, agibilità.

Al fine di rendere coerente la legislazione regionale rispetto alla normativa statale in materia di disciplina dell'attività edilizia sono abrogati tutti gli articoli della LR 16/2008 contenenti le definizioni delle tipologie degli interventi edilizi prevedendo implicitamente il rinvio direttamente al TU Edilizia come modificato dal citato D.lgs. n. 222.

Liguria	<i>Determinazione nei P.U.C. delle dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti e parametri per la fissazione dei limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici, di distanza tra costruzioni e dalle strade, in attuazione dell'art. 34, commi 3, 4 e 6 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 e s.m. e i. (Legge urbanistica regionale).</i> RR n. 2 del 25/7/2017 – BUR n. 11 del 2/8/2017
Il Regolamento: a) definisce i criteri ed i parametri per la determinazione nel P.U.C. delle dotazioni territoriali e funzionali per spazi pubblici o vincolati all'uso pubblico di interesse generale e locale, destinati ad attività e servizi collettivi, ad infrastrutture ed attrezzature, al verde ed ai parcheggi, necessarie per assicurare le condizioni per la qualità urbanistica degli insediamenti e la loro sostenibilità ambientale; b) aggiorna alcune tipologie delle dotazioni territoriali obbligatorie e di quelle aggiuntive; c) definisce, anche in attuazione dell'art. 2-bis del TU Edilizia criteri-guida ed i parametri di riferimento per la fissazione nel P.U.C. dei limiti di densità edilizia e di misure di premialità per promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, dei limiti di altezza degli edifici ed ai limiti di distanza fra costruzioni, nel rispetto delle norme del codice civile, delle disposizioni inderogabili del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 dei vincoli di interesse culturale e paesaggistico, nonché i parametri di distanza minima e massima dalle strade nel rispetto della vigente normativa statale in materia. Relativamente ai limiti di altezza degli edifici ed ai limiti di distanza fra le costruzioni recepiti nel Regolamento, le relative disposizioni prevedono che il P.U.C., in alternativa al recepimento dei rispettivi limiti stabiliti nella soprarichiamata disciplina statale in materia, possa individuare limiti di distanza e altezza inferiori a condizione che la disciplina urbanistico-edilizia in determinati Ambiti o parti di Ambiti sia corredata da previsioni, a contenuto planivolumetrico e di dettaglio, equivalenti a prescrizioni progettuali contenute nei P.U.O., aventi ad oggetto una pluralità di immobili e contrassegnate da efficacia vincolante in sede attuativa.	

Lombardia	<i>Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici</i> RR n. 4 del 4/8/2017 – BUR n. 32 dell'8/8/2017 S.O.
Il regolamento disciplina la programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale ed i criteri generali per l'accesso e la permanenza nei servizi abitativi pubblici. Il provvedimento disciplina anche la modalità di richiesta di assegnazione degli alloggi e di subentro nella domanda. Per quanto riguarda la programmazione, di competenza dei Comuni, il regolamento individua i contenuti del a) il piano triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali: che ha l'obiettivo di integrare le politiche abitative con le politiche territoriali e di rigenerazione urbana, le politiche sociali, le politiche dell'istruzione e del lavoro. <u>Contenuti:</u> • definisce il quadro ricognitivo e programmatico dell'offerta abitativa, sulla base dell'indagine sul sistema socio-economico e demografico della popolazione; • determina il fabbisogno abitativo primario da soddisfare; • definisce la consistenza del patrimonio immobiliare destinato ai servizi abitativi pubblici e sociali; • individua le strategie e gli obiettivi di sviluppo dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali. b) il piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali: è lo strumento deputato all'aggiornamento e all'attuazione del piano triennale.	

Marche	Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016 LR n. 25 del 2/8/2017 – BUR n. 84 del 3/8/2017
Le legge detta disposizioni volte a favorire, semplificando alcuni iter, gli interventi di ricostruzione conseguenti al terremoto del Centro Italia 2016. Le disposizioni si applicano, infatti, unicamente a quei comuni ricompresi nell'elenco di cui al D. L. 189/2016. L'art. 2 prevede un procedimento semplificato per le varianti con termini ridotti alla metà e possibilità di derogare (previo parere favorevole della Regione) alle previsioni dei PTCP, al piano paesistico regionale e al piano di inquadramento territoriale. La Vas, ove occorre è resa all'interno della conferenza dei servizi che i Comuni devono convocare. Il Comune è autorità competente. L'art. 3 riguarda la possibilità di regolarizzare gli abusi minori. Per gli immobili ricadenti nei Comuni del cratere se sono stati realizzati, prima degli eventi sismici, interventi o opere in parziale difformità dal titolo abilitativo per i quali sia applicabile il procedimento di cui al comma 2 dell'articolo 34 del D.P.R. 380/2001 (applicazione della sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale), i soggetti interessati presentano una perizia a firma di un tecnico abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 34, anche contestualmente alla domanda di contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici. Non rilevano, tuttavia, le parziali difformità, rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che il Comune ha espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio e che non ha contestato come abuso edilizio o che non ha considerato rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile. Le suddette tolleranze sono asseverate da un tecnico abilitato anche contestualmente alla domanda di contributo. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36 del D.P.R. 380/2001 (Accertamento di conformità), costituiscono disciplina urbanistica ed edilizia vigente anche le disposizioni di cui alla LR 22/2009 (Piano Casa) e, in deroga a quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 4 della medesima legge regionale, gli interventi in essa previsti possono essere considerati ai fini della sanatoria.	

Piemonte	Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere LR n. 13 del 3/8/2017 – BUR n. 32 del 10/8/2017
La legge disciplina i requisiti e le modalità di esercizio delle strutture ricettive extralberghiere (affittacamere e locande; bed and breakfast; case ed appartamenti vacanze e residence; residenze di campagna; case per ferie; ostelli) anche al fine di accrescere la competitività del settore turistico mediante un'offerta differenziata, prevedendo il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e il suo restauro conservativo, anche attraverso il recupero di case cantoniere, stazioni ferroviarie e fortificazioni o di ulteriori immobili ed edifici di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali. È demandata ad un successivo regolamento attuativo la definizione puntuale di alcuni ambiti della regolamentazione del settore, tra cui i criteri per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (e che interesserebbe strutture quali case cantoniere, fortificazioni, stazioni ferroviarie, ecc.) e alcuni aspetti dell'armonizzazione della norma alla legislazione in materia urbanistica, tecnico-edilizia e di sicurezza.	

Puglia	<i>Legge sulla partecipazione</i> LR n. 28 del 13/7/2017 – BUR n. 84 del 17/7/2017
Con questa legge la regione Puglia intende riconoscere e normare la “partecipazione” come diritto/dovere soggettivo di ciascun cittadino garantendo, attraverso strumenti democratici, di contribuire alle decisioni che coinvolgono i territori e le comunità locali. Tale obiettivo può essere perseguito attraverso: a) il confronto e la conoscenza fra i diversi attori territoriali, economici, del lavoro, sociali, culturali, scientifici per facilitare l'individuazione di obiettivi comuni e raggiungere soluzioni condivise nella elaborazione delle politiche pubbliche; b) il confronto con le proprie strutture amministrative, ivi comprese le agenzie regionali e degli enti locali, al fine di ottenere la più completa ed esaustiva rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni, per giungere a una consapevole ponderazione dei differenti interessi pubblici e privati, promuovendo a tal fine l'utilizzo di moduli consensuali dell'azione amministrativa nei limiti previsti dalla normativa sul procedimento amministrativo. La Giunta adotta il programma annuale della partecipazione che individua le procedure e i procedimenti da sottoporre a processi partecipativi, gli strumenti con i quali assicurare la partecipazione, il termine di conclusione del processo partecipativo ed il responsabile unico del processo partecipativo. Il programma può essere aggiornato o modificato con deliberazione di Giunta regionale nel corso dell'anno per ragioni eccezionali sopravvenute. La Giunta istituisce altresì una apposita unità organizzativa con funzioni in materia di partecipazione, denominata Ufficio della partecipazione, i cui compiti saranno ad es. : • predisporre la deliberazione annuale; • garantire l'interazione e l'interscambio tra i diversi attori coinvolti nei processi partecipativi assicurando l'analisi dei fabbisogni e delle istanze partecipative e valorizzando i saperi di gruppi, organizzazioni e rappresentanze diffuse nella società; • raccogliere istanze e dati che saranno alla base del programma annuale della partecipazione; DIBATTITO PUBBLICO PER LE GRANDI OPERE L'art. 7 disciplina l'istituto del dibattito pubblico che sarà obbligatorio oltre che nelle ipotesi previste dalla normativa nazionale, per: a) le opere di iniziativa pubblica che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50 milioni; b) le previsioni di localizzazione contenute in piani regionali in relazione a opere nazionali che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50 milioni; c) per le opere pubbliche e private che comportano investimenti complessivi fino a euro 50 milioni, che presentino rilevanti profili di interesse regionale. Il dibattito pubblico sugli obiettivi e sulle caratteristiche del progetto, si svolge, di norma, nelle fasi preliminari di elaborazione di un progetto, o di un'opera o di un intervento, quando tutte le diverse opzioni sono ancora possibili; esso può svolgersi anche in fasi successive, ma comunque non oltre l'avvio della progettazione definitiva. L'Ufficio della partecipazione provvede al coordinamento delle strutture amministrative regionali interessate, alla indicazione con proprio atto del dibattito pubblico, al suo svolgimento e indicazione del termine di conclusione, eventualmente incaricando della gestione del dibattito un soggetto terzo, ovvero figure professionali esperte nel campo della facilitazione, da selezionarsi tramite procedura pubblica. Responsabile unico del dibattito pubblico è il dirigente dell'Ufficio della partecipazione o altra persona da lui incaricata. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 21-quater della legge 7 agosto 1990 n. 241 l'indizione del dibattito pubblico, può determinare la sospensione dell'adozione o dell'attuazione di atti di competenza regionale connessi all'intervento oggetto del dibattito stesso, nei limiti in cui l'adozione o l'attuazione può anticipare o pregiudicare l'esito del dibattito pubblico. All'esito del dibattito pubblico, il soggetto titolare o il responsabile della realizzazione dell'opera sottoposta a dibattito pubblico dichiara pubblicamente, motivando adeguatamente le ragioni di tale scelta, se intende, anche in accoglimento di quanto emerso dal dibattito: a) rinunciare all'opera, al progetto o all'intervento o presentarne formulazioni alternative; b) proporre le modifiche che intende realizzare; c) confermare il progetto sul quale si è svolto il dibattito pubblico.	

Nei casi in cui sia stato disposto il dibattito pubblico e l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione ambientale strategica (VAS) di competenza regionale, lo svolgimento del dibattito pubblico è condizione per l'avvio della procedura di valutazione.

La presente legge è stata impugnata dal Consiglio dei ministri dinanzi la Corte Costituzionale con delibera 8./9/2017 perché ritenuta costituzionalmente illegittima in quanto con riferimento al dibattito pubblico essa interviene anche riguardo a opere statali e di interesse nazionale che, ai sensi della normativa statale in materia, esulano dalla competenza regionale. Le previsioni regionali stabiliscono inoltre sui progetti pubblici relativi a tali opere un'inchiesta regionale che interferisce con il dibattito pubblico previsto per le opere pubbliche nazionali.

Sardegna	<i>Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994.</i> LR n. 11 del 3/7/2017 – BUR n. 31 del 6/7/2017
La legge interviene a modificare diverse normative regionali. Si segnala in particolare: • la riscrittura dell'articolo 3 della LR n. 23/1985 relativo alla disciplina delle opere soggetto a Permesso di costruire; • l'inserimento nella LR 23/1985 di una norma (art. 3-bis) con cui si prevede che i Comuni possano stabilire delle riduzioni del contributo di costruzione nella misura massima del: ○ 60% del contributo complessivo dovuto per le nuove costruzioni per combattere lo spopolamento dei centri storici e dei centri di antica e prima formazione; ○ 30% del contributo complessivo dovuto per le nuove costruzioni per incentivare gli interventi edilizi finalizzati al riuso, anche con mutamento della destinazione d'uso, del patrimonio edilizio esistente e dismesso; ○ 15% per favorire gli interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico. • l'ampliamento della casistica delle variazioni essenziali; • il nuovo articolo art. 7-ter della LR n. 23/1985 sulle varianti in corso d'opera distinguendo i casi in cui queste sono da qualificare come "sostanziali" e, come tali, subordinati alla presentazione di un nuovo titolo da quelle "non sostanziali" eseguibili con SCIA da comunicare prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori; • si semplifica l'elenco degli interventi soggetti a segnalazione ricomprendendovi; • si introducono modifiche sul mutamento di destinazione d'uso • viene ampliata la categoria degli interventi rientranti in attività edilizia libera; • modifiche alla LR n. 8/2015 (Piano Casa). Si prevede poi l'istituzione di: • un osservatorio regionale per l'urbanistica e l'edilizia con il compito di elaborare studi, analisi, formulare proposte in materia urbanistica ed edilizia, definire proposte di indirizzi, criteri e linee guida per il governo del territorio e per la semplificazione delle disposizioni vigenti. Si prevede la partecipazione anche di tre componenti designati dalla associazione dei datori e dei prestatori di lavoro del settore edile maggiormente rappresentative nel territorio regionale. • una commissione permanente sulle problematiche edilizie e urbanistiche della disabilità al fine di monitorare tali problematiche, di redigere linee guida per il loro superamento, di individuare le relative soluzioni e di proporre politiche di incentivazione della residenzialità, dei servizi e del turismo sostenibile e accessibile. La presente legge è stata impugnata dal Consiglio dei ministri dinanzi la Corte Costituzionale con delibera 29/8/2017 perché ritenuta costituzionalmente illegittima in riferimento agli articoli 13, 29, 37, 38 e 39, che si pongono in contrasto con le norme fondamentali in materia di paesaggio contenute nel d.lgs n. 42/2004 e pertanto eccedono dalle competenze statutarie attribuite alla Regione Sardegna dallo Statuto speciale di autonomia, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e violano l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.	

Sardegna	Norme in materia di turismo LR n. 16 del 28/7/2017 – BUR n. 35 dell'1/8/2017
Tra i contenuti della legge regionale finalizzata a: • riorganizzare il comparto turistico regionale; • riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile del territorio e di tutti i settori produttivi ad esso connessi; si segnalano in particolare: a) l'istituzione della Conferenza permanente per il turismo e dell'Osservatorio per il turismo; b) il Piano strategico regionale del turismo c) incentivi (contributi in conto capitale) alle imprese turistiche (opere edili e impiantistiche funzionali all'ammodernamento e alla ristrutturazione dei locali e delle strutture di servizio; attrezzature e impianti per la sicurezza dei locali in cui sono esercitate le attività di impresa; interventi per l'efficientamento energetico; impianti per l'installazione di reti wi-fi gratuite; arredi funzionali all'attività dell'impresa, comprese palestre, piscine, saune, SPA e zone benessere; servizi, strutture aggiuntive e standard oltre gli obblighi di legge per incrementare l'accessibilità e migliorare l'accoglienza delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive). Il Capo II riguarda la classificazione e requisiti delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, extra-alberghiere. Altre disposizioni sono finalizzate riguardano la rete escursionistica regionale, le ferrovie di rilevanza naturalistica, il turismo equestre ecc.	

Sardegna	Legislazione turistica regionale LR n. 8 del 10/7/2017 – BUR n. 28 del 12/7/2017, suppl. n. 1 LR n. 16 del 28/7/2017 – BUR n. 35 dell'1/8/2017
Tra i contenuti della legge regionale finalizzata a: • riorganizzare il comparto turistico regionale; • riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile del territorio e di tutti i settori produttivi ad esso connessi; si segnalano in particolare: • l'istituzione della Conferenza permanente per il turismo e dell'Osservatorio per il turismo; • il Piano strategico regionale del turismo • incentivi (contributi in conto capitale) alle imprese turistiche (opere edili e impiantistiche funzionali all'ammodernamento e alla ristrutturazione dei locali e delle strutture di servizio; attrezzature e impianti per la sicurezza dei locali in cui sono esercitate le attività di impresa; interventi per l'efficientamento energetico; impianti per l'installazione di reti wi-fi gratuite; arredi funzionali all'attività dell'impresa, comprese palestre, piscine, saune, SPA e zone benessere; servizi, strutture aggiuntive e standard oltre gli obblighi di legge per incrementare l'accessibilità e migliorare l'accoglienza delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive). Il Capo II riguarda la classificazione e requisiti delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, extra-alberghiere. Altre disposizioni sono finalizzate riguardano la rete escursionistica regionale, le ferrovie di rilevanza naturalistica, il turismo equestre ecc.	

Umbria	Legislazione turistica regionale LR n. 8 del 10/7/2017 – BUR n. 28 del 12/7/2017, suppl. n. 1
La legge riorganizza e raccoglie in unico testo le disposizioni in materia di organizzazione regionale del turismo, strutture ricettive. Documento triennale di indirizzo strategico sul turismo E' adottato dalla Giunta e contiene: • la ricognizione e l'analisi delle principali tendenze del turismo; • l'individuazione di tutte le risorse del territorio regionale e delle strategie per la loro valorizzazione; • la definizione degli obiettivi strategici e operativi di promozione turistica; • la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili. La legge prevede anche l'istituzione di un elenco regionale gestito dalla struttura regionale competente in materia di turismo, delle località turistiche o città d'arte di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). E' prevista poi la formazione di una Banca dati regionale ricognitiva delle strutture ricettive sempre gestita dalla struttura regionale competente in materia di turismo che conterrà anche i dati relativi alle locazioni turistiche di cui al Titolo III. Il Titolo II disciplina e classifica le strutture ricettive. a) esercizi alberghieri; b) esercizi extralberghieri; c) esercizi all'aria aperta; d) residenze d'epoca; gli esercizi extralberghieri: a) country house - residenze di campagna; b) case e appartamenti per vacanze; c) affittacamere; d) bed and breakfast; e) case per ferie; f) case religiose di ospitalità; g) centri soggiorno studi; h) ostelli per la gioventù; i) kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi; l) rifugi escursionistici; m) agriturismo, fattorie didattiche e fattorie sociali. gli esercizi ricettivi all'aria aperta: a) campeggi; b) villaggi turistici; c) camping-village le Residenze d'epoca, le Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico e campeggi didattico-educativi e le Aree attrezzate per la sosta temporanea. Con successivo regolamento saranno specificati i requisiti tecnico-amministrativi necessari per l'esercizio delle attività delle strutture ricettive.	

Regione	Titolo ed estremi provvedimento
Abruzzo	<i>Sisma Centro Italia. Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione. Approvazione</i> Decr. Reg. n.7 del 20/6/2017 – BUR n. 73 del 21/6/2017 parte speciale
Abruzzo	<i>Semplificazione amministrativa – DPR 160/2010 – SUAP e SUE : Approvazione Modulistica Unica Regionale in Materia di Edilizia relativa ai procedimenti riguardanti (CIL, CILA, SCIA, SCIA alternativa al permesso di costruire , comunicazione di fine lavori e segnalazione certificata per agibilità) (ALL. A) da pubblicare sullo sportello on-line in materia di SUAP e SUE, dell'ARIT e sul portale "IMPRESAINUNGIORNO"</i> DGR n. 333 del 26/6/2017 – BUR n. 78 del 7/7/2017
Abruzzo	<i>Semplificazione amministrativa – DPR 160/2010 – SUAP: Approvazione Modulistica Unica Regionale in Materia di Commercio relativa ai procedimenti riguardanti commercio ed artigianato (ALL. A) da pubblicare sullo sportello on-line in materia di SUAP, dell'ARIT e sul portale "IMPRESAINUNGIORNO"</i> DGR n. 335 del 26/6/2017 – BUR n. 335 del 26/6/2017
Abruzzo	<i>Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla L.R. 96/2000 ed ulteriori disposizioni.</i> LR n. 40 dell'1/8/2017 – BUR n. 85 speciale del 9/8/2017
Abruzzo	<i>Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014).</i> LR n.50 del 30/8/2017 – BUR n. BUR n. 90 dell'8/9/2017 Suppl. speciale
	<i>Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017</i> LR n.49 del 30/8/2017 – BUR n. BUR n. 90 dell'8/9/2017 Suppl. speciale
Basilicata	<i>Collegato alla legge di Stabilità regionale 2017</i> CAPO I <i>Disposizioni in materia di ambiente e di governo del territorio</i> LR n. 19 del 24/7/2017 – BUR n. 28 del 27/7/2017 speciale
Calabria	<i>DGR n. 239/2017 – Adozione dei moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali e assimilate e in materia di attività edilizia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 126/2016.</i> D. Dirig. Reg n. 6352 del 16/6/2017 – BUR n. 63 del 3/7/2017
Calabria	<i>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – legge urbanistica della Calabria)</i> LR n. 21 del 30/6/2017 – BUR n. 62 del 30/6/2017
Calabria	<i>Abrogazione della legge regionale 1° febbraio 2017, n. 3 (modifica alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 – norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri).</i> LR n. 24 del 5/7/2017 – BUR n. 64 del 5/7/2017
Calabria	<i>Abrogazione della legge regionale 1° febbraio 2017, n. 4 (modifica alla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 – disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "bed and breakfast")</i> LR n. 25 del 5/7/2017 – BUR n. 64 del 5/7/2017
Calabria	<i>Disposizioni per la semplificazione e la celerità dell'azione amministrativa - Modifiche alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria).</i> LR n. 29 del 5/7/2017 – BUR n. 64 del 5/7/2017
Calabria	<i>Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani al settore primario e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli</i> LR n. 31 del 5/7/2017 – BUR n. 64 del 5/7/2017
Calabria	<i>Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva "sismica" di cui alla legge</i>

	regionale 31 dicembre 2015, n. 37. RR n. 15 del 10/8/2017 – BUR n. 80 dell'11/8/2017
Campania	Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9. LR n. 20 del 28/7/2017 – BUR n. 61 del 31/7/2017
Campania	Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017. LR n. 23 del 28/7/2017 – BUR n. 61 del 31/7/2017
Campania	DGR 308/2017. Approvazione modulistica unificata e standardizzata in materia edilizia. Decreto n. 19 del 22/6/2017 – BUR n. 51 del 26/6/2017
Campania	Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di governo del territorio. LR n. 19 del 22/6/2017 – BUR n. 50 del 22/6/2017
Campania	Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale. LR n. 16 del 22/6/2017 – BUR n. 50 del 22/6/2017
Campania	Piano energetico ambientale regionale. Determinazioni. DGR n. 363 del 20/6/2017 – BUR n. 50 del 22/6/2017
Campania	DGR 308/2017. Approvazione modulistica unificata e standardizzata in materia edilizia Decreto n. 19 del 22/6/2017 – BUR n. 51 del 26/6/2017
Emilia Romagna	Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) e alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) LR n. 12 del 23/6/2017 - BUR n. 176 del 23/6/2017
Emilia Romagna	Approvazione dell'Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013. DGR n. 922 del 28/6/2017 – BUR n. 186 del 29/6/2017
Emilia Romagna	Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici LR n. 16 del 18/7/2017 – BUR n. 206 del 18/7/2017
Emilia Romagna	Collegato alla legge comunitaria regionale 2017 – abrogazioni di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali. Modifiche alle leggi regionali n. 11 del 2012, n. 2 del 2017 e n. 4 del 2017 LR n. 15 del 18/7/2017 – BUR n. 206 del 18/7/2017
Emilia Romagna	Legge comunitaria regionale per il 2017 LR n. 14 del 18/7/2017 – BUR n. 204 del 18/7/2017
Emilia Romagna	Piano di azione ambientale per un futuro sostenibile. Progetti regionali 2017: contributi per l'attuazione delle azioni previste per la realizzazione degli obiettivi strategici 1 "Prevenzione della produzione dei rifiuti e potenziamento della raccolta differenziata" e 4 "Risanamento di aree ambientalmente compromesse". Approvazione linee guida per la programmazione, la realizzazione, la gestione e la rendicontazione degli interventi DGR n. 986 del 3/7/2017 – BUR n. 224 del 3/8/2017
Emilia Romagna	Documento di indirizzi della Giunta regionale per l'avvio del percorso finalizzato all'acquisizione di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" ai sensi dell'art. 116, comma terzo Costituzione
Friuli Venezia Giulia	Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità. LR n. 29 del 21/7/2017 – BUR n. 30 del 26/7/2017, S.O.n. 23
Friuli Venezia Giulia	Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per la rimozione e lo

	<i>smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà di imprese.</i> Decreto n. 168/Pres del 21/7/2017 – BUR n. 31 del 2/8/2017
Lazio	<i>Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio</i> LR n. 7 del 18/7/2017 – BUR n. 57 s.o. n. 3 del 18/7/2017
Lazio	<i>Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale</i> LR n. 9 del 14/8/2017 – BUR n. 65 del 16/8/2017
Lazio	<i>Modifiche al Reg. reg. 7 agosto 2015, n. 8 (Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere).</i> R.R. n. 14 del 16/6/2017 – BUR n. 49 del 20/7/2017
Lazio	<i>Disposizioni in ordine alle perimetrazioni dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.</i> DGR n. 372 del 27/6/2017 – BUR n. 53 del 4/7/2017 suppl. n. 2
Lazio	<i>Approvazione Piano di Azione della Regione Lazio per l'attuazione del Green Public Procurement (PAR GPP).</i> DGR n. 310 del 13/6/2017 – BUR n. 50 del 22/6/2017, n. 50 suppl. n. 2
Lazio	<i>Criteri per la modifica dei termini di locazione obbligatoria, al fine della trasformazione del titolo di godimento del bene in favore dei locatari interessati per gli interventi di edilizia agevolata, in attuazione dell'articolo 2, commi 134-bis, 134-ter e 134-quater della legge regionale n. 7/2014 e successive modifiche.</i> DGR n. 301 del 6/6/2017 – BUR n. 50 del 22/6/2017 suppl. n. 2
Liguria	<i>Adeguamento della legislazione regionale in materia di attività edilizia alla disciplina statale dei titoli abilitativi edilizi</i> LR n. 15 del 28/6/2017 – BUR n. 9 del 30/6/2017
Liguria	<i>Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni)).</i> LR n. 17 del 10/7/2017 – BUR n. 10 del 12/7/2017
Liguria	<i>Determinazione nei P.U.C. delle dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti e parametri per la fissazione dei limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici, di distanza tra costruzioni e dalle strade, in attuazione dell'art. 34, commi 3, 4 e 6 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 e s.m. e i. (Legge urbanistica regionale).</i> RR n. 2 del 25/7/2017 – BUR n. 11 del 2/8/2017
Lombardia	<i>Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 58 delle norme di attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po così come integrate dalla variante adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5 dal comitato istituzionale dell'autorità di bacino del Fiume Po.</i> DGR n. 10/6738 del 19/6/2017 – BUR n. 25 del 21/6/2017
Lombardia	<i>Recepimento accordo conferenza unificata moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate – D.lgs. n.126/2016 e D.lgs. n. 222/2016</i> Decreto n. 7649 del 27/6/2017 – BUR n. 26 del 30/6/2017
Lombardia	<i>Modulistica edilizia unificata e standardizzata: adeguamento alle normative specifiche e di settore di Regione Lombardia dei contenuti informativi dei moduli nazionali per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività edilizia</i> DGR n. 10/6894 del 17/7/2017 BUR n. 30 del 29/7/2017
Lombardia	<i>Modulistica edilizia unificata e profili applicativi della disciplina edilizia.</i> Circ. reg. 20-7-2017 n. 10 – BUR n. 30 del 24/7/2017
Lombardia	<i>Modalità operative per la redazione dei programmi triennali di rimozione dell'amianto dal patrimonio di edilizia residenziale pubblica delle Aler ai sensi della DGR X/6752 del 21 giugno 2017</i> Decreto n. 7531 del 23/6/2017 – BUR n. 26 del 28/6/2017
Lombardia	<i>Aggiornamenti degli allegati tecnici in attuazione dell'articolo 11 comma 6 del Reg.</i>

	reg. n. 7 del 5 agosto 2016 "Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico – Sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27. DGR n. 10/6812 del 30/6/2017 – BUR n. 27 del 7/7/2017
Lombardia	Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici RR n. 4 del 4/8/2017 – BUR n. 32 dell'8/8/2017 S.O.
Marche	Aiuti di stato in ambito regionale: criteri per la definizione delle procedure, la verifica di compatibilità, la registrazione ed il controllo. Disposizioni per l'organizzazione D. Dirig. Reg. n. 13 del 28/6/2017 – BUR n. 73 del 6/7/2017
Marche	Adeguamento alla normativa regionale dei contenuti della modulistica edilizia adottata con gli Accordi in Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 e modifica della Delib.G.R. n. 154/2015. DGR n. 670 del 20/6/2017 – BUR n. 74 del 7/7/2017
Marche	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 "Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici". LR n. 21 del 4/7/2017 – BUR n.75 del 13/7/2017
Marche	Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016 LR n. 25 del 2/8/2017 – BUR n. 84 del 3/8/2017
Molise	Presa d'atto dell'accordo tra il governo, le regioni e gli enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Accordo ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - accordo 4 maggio 2017 (repertorio atti n. 46/cu) - pubblicato sul supplemento ordinario della gazzetta ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017. DGR n. 230 del 23/6/2017 – BUR n.31 dell'1/7/2017
Molise	Piano Energetico Ambientale Regionale della Regione Molise. Approvazione. DCR n. 133 dell'11/7/2017 – BUR n. 40 dell'1/8/2017
Piemonte	Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica). LR n. 9 del 28/6/2017 – BUR n. 26 del 29/6/2017 suppl. Ord. n. 1
Piemonte	Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere LR n. 13 del 3/8/2017 – BUR n. 32 del 10/8/2017
Puglia	Disciplina dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici LR n. 30 del 24/7/2017 – BUR n. 88 del 24/7/2017
Puglia	Legge sulla partecipazione LR n. 28 del 13/7/2017 – BUR n. 84 del 17/7/2017
Puglia	Regolamento per l'Alienazione di Beni Immobili Regionali RR n. 15 del 24/7/2017 – BUR n. 94 dell'8/8/2017
Puglia	Modifiche e integrazioni all'articolo 28 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione di impatto ambientale) e norma transitoria. LR n. 31 del 7/8/2017 – BUR n. 88 del 24/7/2017
Puglia	Legge regionale n. 33 del 23 novembre 2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)" - Modalità attuative e procedurali. DGR n. 1368 dell'8/8/2017 – BUR n. 99 del 23/8/2017
Sardegna	Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994. LR n. 11 del 3/7/2017 – BUR n. 31 del 6/7/2017

Sardegna	<i>Norme in materia di turismo</i> LR n. 16 del 28/7/2017 – BUR n. 35 dell'1/8/2017
Sicilia	<i>Approvazione dei moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia edilizia</i> Decreto 19/6/2017 – BUR n. 27 del 30/6/2017 suppl. n. 2
Sicilia	<i>Approvazione di progetti edilizi per la realizzazione di immobili da destinare alle comunità-alloggio ed ai centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità. Applicazione dell'art. 10, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.</i> Circ. reg. n. 5 del 20/6/2017 – BUR n. 27 del 30/6/2017
Toscana	<i>Aggiornamento alla data del 31.12.2016 dei limiti di costo per gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata di cui alle DGR n. 328 del 18.03.1996 e successivi aggiornamenti.</i> Decreto n. 8095 del 7/6/2017 – BUR n. 25 del 21/6/2017
Toscana	<i>Regolamento di attuazione delle disposizioni dell'articolo 62 e del Titolo V della LR n. 65/2014 (Norme per il governo del territorio). Modifiche al D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" – Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti).</i> DPGR n. 32/R del 5/7/2017 – BUR n. 27 del 12/7/2017
Toscana	<i>Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di manufatti per esigenze venatorie. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 84/2016 e 65/2014.</i> LR n. 37 del 28/7/2017 – BUR n. 31 del 31/7/2017
Umbria	<i>Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali per l'adozione di moduli unificati e standardizzati per segnalazioni, comunicazioni e istanze</i> DGR n. 700 del 20/6/2017 – BUR n. 26 del 28/6/2017 S.O.n. 3
Umbria	<i>Legislazione turistica regionale</i> LR n. 8 del 10/7/2017 – BUR n. 28 del 12/7/2017, suppl. n. 1
Umbria	<i>Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali - Proroga di termini.</i> LR n. 12 del 3/8/2017 – BUR n. 33 del 9/8/2017 S.O. n.1 • Art. 9 Ulteriori integrazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 "Testo unico in materia di commercio"
Veneto	<i>LR 4/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b)) ed indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera g)). Delibera n. 40/CR del 14/04/2017.</i> DGR n. 940 del 23/6/2017 – BUR n. 68 del 18/7/2017
Veneto	<i>D. Lgs. 222/2016 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.". Criteri di indirizzo e coordinamento normativo con le disposizioni regionali in materia di industria, artigianato, commercio e servizi e aggiornamento della modulistica.</i> DGR n. 971 del 23/6/2017 – BUR n. 63 del 4/7/2017
Prov. aut. Trento	<i>Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile</i> LP n. 6 del 30/6/2017 – BUR n. 27 del 4/7/2017
Prov. aut. Trento	<i>Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. recante "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della LP 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)" e abrogazione dell'articolo 14 del DPGP 26 novembre 1998, n. 38- 110/Leg recante norme in materia di "Tecnico competente in acustica"</i> Decreto . 13/66/Leg del 2/8/2017 – BUR n. 32 dell'8/8/2017 S.O. n. 4
Prov. aut. Bolzano	<i>Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, procedimento amministrativo, ordinamento degli uffici e personale, istruzione, enti locali, agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente, foreste e caccia, sanità, politiche sociali, edilizia abitativa agevolata, apprendistato, trasporti, artigianato, turismo e industria alberghiera, rifugi</i>

